

27 Gennaio 2022

---

**LE NUOVE RESPONSABILITÀ IMPRENDITORIALI IN MATERIA  
DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO INTRODOTTE DALLA  
LEGGE 17 DICEMBRE 2021.**

---

Relatori:


Dott. Guido Palchetti

Dott. Francesco Spina Barretta

## UNA SINTESI SULLA MATERIA

La LEGGE 17 dicembre 2021 ha modificato sensibilmente le responsabilità imprenditoriali sul tema della sicurezza sui luoghi di lavoro già definite nel conosciutissimo D.lgs.81/08.

Diventa quindi fondamentale, ai fini delle responsabilità amministrative, ma soprattutto penali, una maggiore consapevolezza del ruolo da parte del Datore di Lavoro, che non si configura solo nel rappresentante legale ma anche nei ruoli di coloro che effettivamente dirigono l'azienda.



## UNA SINTESI SULLA MATERIA

Il DL 21 ottobre 2021 n. 146 , in vigore dal 22 ottobre scorso, contiene all'art. 13 (Disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro), quale unica norma del Capo III (Rafforzamento della disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro), rilevanti novità per quanto concerne l'attività ispettiva, la sospensione dell'attività imprenditoriale e l'inasprimento delle sanzioni in caso di violazione delle norme di sicurezza.

Ciò si è reso necessario per contrastare il tragico ripetersi di morti sul lavoro che sta accompagnando la ripresa produttiva post pandemia nel nostro Paese.



## LA SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE E L'INASPIMENTO DELLE SANZIONI

Il decreto modifica sostanzialmente anche la disciplina relativa alla sospensione dell'attività imprenditoriale in presenza di lavoro irregolare e di gravi violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Il provvedimento cautelare di sospensione dell'attività imprenditoriale pare non ammettere margini di discrezionalità da parte degli ispettori (vedi l'uso del termine "adottano" invece di "possono adottare"). E' tuttavia da osservare che si consente all'ispettore di procedere ad una sospensione limitata "alla parte dell'attività imprenditoriale interessata dalle violazioni o, alternativamente, dell'attività lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalle violazioni di cui ai numeri 3 e 6 dell'Allegato I".

La sospensione scatta al 10% e non più 20% del personale "in nero" presente sul luogo di lavoro. Non è più peraltro richiesta alcuna "recidiva" ai fini della adozione del provvedimento che, a prescindere dal settore di intervento, scatterà subito a fronte di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro riportate nell'Allegato I.



## LA SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE E L'INASPRIMENTO DELLE SANZIONI

Il potere di sospensione spetta anche ai servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali nell'ambito di accertamenti in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

La nuova disciplina del provvedimento cautelare prevede altresì l'impossibilità, per l'impresa destinataria del provvedimento, di contrattare con la pubblica amministrazione per tutto il periodo di sospensione.

Per poter riprendere l'attività produttiva è necessario non soltanto il ripristino delle regolari condizioni di lavoro, ma anche il pagamento di una somma aggiuntiva di importo variabile a seconda delle fattispecie di violazione. L'importo è raddoppiato se, nei cinque anni precedenti, la stessa impresa ha già avuto un provvedimento di sospensione.



## **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO ( ART. 13 ; 13-BIS E 14 )**

Novità sono previste all'art. 14 in ordine all'adozione di provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

Il Decreto Legge ha attribuito all'Ispettorato il diritto/dovere di disporre la sospensione dell'attività quando riscontra che almeno il 10 % dei lavoratori presenti nel luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell'accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione obbligatoria di instaurazione del rapporto di lavoro, nonché in caso di gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui all'Alleg I del D.Lgs. 81/2008, come modificato dal D.Lgs. n. 146/2021. ( Istruzioni in merito sono state fornite dall'Ispettorato con due circolari la circ. n. 3 del 9.11.2021 e circ. n. 4 del 9.12.2021 )



## NUOVE FUNZIONI PER IL PREPOSTO

La legge di conversione stabilisce l'obbligo per il preposto di vigilare sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali fornite dal datore di lavoro in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In caso di rilevazione di comportamenti non conformi, in ordine alle disposizioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti, interviene per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite, o nel caso in cui vengano riscontrate deficienze di mezzi e attrezzature di lavoro, o ogni altra condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, al preposto viene riconosciuto il potere/obbligo di interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti.



## NUOVE FUNZIONI PER IL PREPOSTO

I preposti, in caso di inosservanza di tali obblighi, sono penalmente perseguibili, con l'arresto fino a due mesi o l'ammenda da 491 a 1.474 euro.

Il datore di lavoro, che ometta la nomina del preposto con tali compiti, è sanzionato con l'arresto da due a quattro mesi o l'ammenda da 1.500 a 6 mila euro.

Per le nuove attribuzioni, viene rinviata alla contrattazione collettiva la definizione di un compenso aggiuntivo alla retribuzione del preposto.



## APPALTI E NOMINA DEL PREPOSTO

Con riferimento agli obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione, in sede di conversione è stata inserita la previsione che obbliga i datori di lavoro appaltatori e subappaltatori a indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto.



## FORMAZIONE ESTESA AL DATORE DI LAVORO

Con la conversione in legge del DL 146/2021, oltre a dirigenti, preposti e lavoratori, anche il datore di lavoro è tenuto a svolgere l'attività di formazione e aggiornamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

L'omessa formazione è penalmente sanzionabile con l'arresto da due a quattro mesi o l'ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro oltre a poter comportare la sospensione dell'attività imprenditoriale (qui la discrezionalità è rimessa al personale ispettivo chiamato a valutare la "gravità" della violazione).



## **INL – CIRC. N. 3 DEL 9.11.2021:DL 146/2021 – SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE**

- Rispetto al testo previgente, il nuovo articolo 14 del D.Lgs. n. 81/2008 stabilisce che il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale debba e non più possa essere adottato dalle amministrazioni competenti anche in tutti i casi in cui vengano accertate gravi e non più anche reiterate - violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, previste dall'Allegato I del D.Lgs. 81/2008.
- Per la revoca è richiesta la regolarizzazione delle violazioni.

In entrambi i casi sopra descritti il datore di lavoro dovrà altresì provvedere al pagamento di una somma aggiuntiva prevista per ciascuna fattispecie di violazione riscontrata.



## **INL – CIRC. N. 3 DEL 9.11.2021:DL 146/2021 – SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE**

La nuova formulazione dell'art. 14, comma 10, è previsto anche il raddoppio delle sanzioni in caso di recidiva "nelle ipotesi in cui, nei cinque anni precedenti alla adozione del provvedimento, la medesima impresa sia stata destinataria di un provvedimento di sospensione". Permane, invece, anche nel nuovo regime la possibilità per il datore di lavoro di ottenere la revoca del provvedimento mediante il pagamento immediato di una percentuale della somma aggiuntiva ridotta al 20%.

Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione è punito con l'arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.




## **INL – CIRC. N. 4 DEL 9.12.2021 : SOSPENSIONE ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA (SINTESI)**

Come evidenziato in precedenti approfondimenti, il nuovo testo dell'art. 14 DLGS n. 81/2008 attribuisce agli ispettori il potere di adottare il provvedimento di sospensione in tutti i casi in cui sia accertato, nell'unità produttiva, l'utilizzo di manodopera in nero in misura pari o superiore al 10% del totale dei lavoratori occupati e gravi violazioni della disciplina in materia di salute e sicurezza, individuate dall'Alleg. 1 del Testo Unico sulla Sicurezza nei Luoghi di lavoro.



## **INL – CIRC. N. 4 DEL 9.12.2021 : SOSPENSIONE ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA (SINTESI) – PUNTI CRITICI**

- Mancata elaborazione del DVR
- Mancanza di protezioni verso il vuoto
- Lavori in prossimità di linee elettriche
- Presenza di conduttori nudi in tensione
- Mancata formazione e addestramento
- Mancata elaborazione del piano anti-incendio
- Mancata applicazione delle armature di sostegno
- Mancata fornitura del DPI contro le cadute dall'alto
- Mancata protezione contro i contatti diretti e indiretti
- Mancata elaborazione del piano operativo di sicurezza
- Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile
- Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica di dispositivi di sicurezza o di segnalazione e controllo



## **COSA PUÒ FARE IL CENTRO SERVIZI DI CONFIMI INDUSTRIA PIEMONTE**

- Effettuare le attività formative previste
- Effettuare un checkup della sicurezza in azienda
- Assistere l'azienda nella messa a norma dei requisiti legislativi
- Applicare un piano di monitoraggio periodico dello stato di «Salute» del sistema aziendale della sicurezza (attraverso audit specifici)



WEBINAR ED EVENTO IN PRESENZA

---

**confimiindustria**  
Confederazione dell'Industria Manifatturiera Italiana e dell'Impresa Privata **PIEMONTE**

C.so Vittorio Emanuele II, 107 - 10128 Torino  
011 191.16.682 - [info@confimiindustriapiemonte.it](mailto:info@confimiindustriapiemonte.it)

---